



Comune di Esterzili

Oggetto

**MESSA A NORMA
DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA
D'INFANZIA**

via Satta - Esterzili

Progettista e Direttore dei Lavori

Ing. Casimiro Forte



Il Sindaco

Dott.ssa Giovanna Melis

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Angelo Mario Congiu

Responsabile del Servizio Tecnico

Dott.ssa Giovanna Melis

Fase progettuale

DEFINITIVO-ESECUTIVO

Data

03/12/2015

Titolo

Schema di contratto

a03

Spazio a disposizione dell'amministrazione

COMUNE DI ESTERZILI
- PROVINCIA DI CAGLIARI -

LAVORI DI:
Lavori di "Messa a norma dell'edificio della Scuola dell'Infanzia"

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

	<i>Importi (Euro)</i>
Lavori a base d'asta	€ 97.666,62
Oneri per la sicurezza	€ 4.665,20
Oneri manodopera	€ 32.162,62
TOTALE	€ 134.494,44

Il Responsabile del Servizio

Il Progettista

Ing. Casimiro Forte

Il Responsabile del Procedimento

INDICE

PREMESSO

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 01 oggetto del contratto
- Art. 02 capitolato speciale d'appalto
- Art. 03 ammontare del contratto
- Art. 04 domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

TITOLO II – Rapporti tra le parti

- Art. 05 termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Art. 06 penale per i ritardi – premio di accelerazione
- Art. 07 sospensioni o riprese dei lavori
- Art. 08 oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 09 contabilizzazione dei lavori
- Art. 10 invariabilità del corrispettivo
- Art. 11 variazioni al progetto e al corrispettivo
- Art. 12 pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- Art. 13 ritardo nei pagamenti
- Art. 14 regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
- Art. 15 risoluzione del contratto
- Art. 16 controversie

TITOLO III – Adempimenti contrattuali speciali

- Art. 17 adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- Art. 18 sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
- Art. 19 adempimenti in materia antimafia
- Art. 20 subappalto
- Art. 21 garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
- Art. 22 responsabilità verso terzi e assicurazione

TITOLO IV – Disposizioni finali

- Art. 23 documenti che fanno parte del contratto
- Art. 24 richiamo alle norme legislative e regolamentari
- Art. 25 spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
- Art. 26 ADEMPIMENTO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

COMUNE DI ESTERZILI

Repertorio n.

Del.....

CONTRATTO D'APPALTO**Lavori di "Messa a norma dell'edificio della Scuola dell'Infanzia"**

L'anno, il giorno, del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Segretario del Comune di Esterzili, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

....., nato a, il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Esterzili, codice fiscale, partita IVA, che rappresenta nella sua qualità di, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

....., nato a, il, residente a, in qualità di, dell'impresa, con sede in, via codice fiscale, partita IVA, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (ovvero, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

impresa con sede in, via, codice fiscale, partita IVA

impresa con sede in, via, codice fiscale, partita IVA

impresa con sede in, via, codice fiscale, partita IVA

nonché l'impresa con sede in, via, codice fiscale, partita IVA, cooptata ai sensi e per gli effetti dell'art.95, comma 4 del regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999 n.554;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riguarda Lavori di "Messa a norma dell'edificio della Scuola dell'Infanzia", per un importo dei lavori da appaltare di euro **134.494,44**, di cui Euro **97.666,62** oggetto dell'offerta mediante pubblico incanto, euro **€ 32.162,62** per incidenza manodopera ed euro **€ 4.665,20** per oneri per la sicurezza non soggetti a offerta.

Che in seguito a pubblico incanto, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio del Comune di Esterzili n. In data, i lavori sono stati aggiudicati al suindicato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro, come di seguito specificato, in seguito all'offerta

Che ai sensi dell'art.71, comma 3, del regolamento generale approvato con DPR n.554/1999, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convergono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1****OGGETTO DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché in prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall'art.11 del presente contratto.

Art. 3

AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a Euro.....(diconsi Euro.....) di cui:

1. Euro per lavori veri e propri.
2. Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art.326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato "F", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 4

DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art.2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di, all'indirizzo, presso

Ai sensi dell'art.3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante

Ai sensi dell'art.3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera ".....", è/sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i. signor.....

Ai sensi dell'art.4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5

TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) solari consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste nel capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

Art. 6**PENALI PER I RITARDI – PREMI DI ACCELERAZIONE**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate dal programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **0,6** per mille dell'importo contrattuale, corrispondente Euro

La penale con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Art. 7**SOSPENSIONE O RIPRESE DEI LAVORI**

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c), della legge n.109 del 1994.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8**ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

1. L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri.
2. Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera.
3. Attrezzi e opere provvisori e quanto occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.
4. Rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. Le vie di accesso al cantiere.
6. La messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione lavori.
7. Passaggio, occupazione temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali.
8. La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Art. 9**CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal computo metrico estimativo. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10

INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista nessuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n.109 del 1994.

Art. 11

VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento approvato con DPR n.554 del 1999.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con DPR n.554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con DM n.145 del 2000.

Art. 12

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta d'acconto dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con DM 145 del 2000, non inferiore a **Euro 30.000,00**.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 13

RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con DPR n.554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con DM n.145 del 2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi

dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14

REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- Ⓞ ① Frode nell'esecuzione dei lavori.
- Ⓞ ① Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione.
- Ⓞ ① Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori.
- Ⓞ ① Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.
- Ⓞ ① Sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo.
- Ⓞ ① Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto.
- Ⓞ ① Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
- Ⓞ ① Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.
- Ⓞ ① Proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del DLgs 14 Agosto 1996, n.494.
- Ⓞ ① Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16

CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n.55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con DM n.145 del 2000.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente le legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 18

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

Un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il PSC di cui alla precedente lettera b) , e il POS di cui alla precedente lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi seguiti.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n.490 e del DPR 3 giugno 1998 n.252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.575, in base

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del DPR n.252 del 1998, rilasciato in data al numero dalla camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato DPR.

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data , numero e archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , trasmessa dalla Prefettura di , ai sensi dell'articolo 4 del DPR n.252 del 1998.

alla comunicazione rilasciata in data , al numero , dalla Prefettura di , ai sensi dell'articolo 3 del DPR n.252 del 1998.

Art. 20

SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

Previo autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n.55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tal scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante provveda al pagamento diretto dei subappaltatori.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

Non è ammesso il subappalto.

Art. 21

GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante , numero , in data , rilasciata dalla società/dall'istituto , agenzia/filiale di , per l'importo di Euro pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22

RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tal scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero, in data, rilasciata dalla società/dall'istituto, agenzia/filiale di per un massimale di Euro

L'appaltatore ha inoltre stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero, in data, rilasciata dalla società/dall'istituto, agenzia/filiale di per un massimale di Euro

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

Capitolato speciale d'appalto.

Elaborati grafici e relazioni progettuali.

Elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto.

Cronoprogramma.

Art. 24

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999, n.554 e il capitolato generale approvato con DM 19 aprile 2000, n.145.

Art. 25

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 26

ADEMPIMENTO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'impresa si impegna a comunicare i dati bancari del conto corrente dedicato sul quale verranno accreditati i pagamenti per il lavoro relativo al presente contratto adempiendo così alla disposizione entrata in vigore il 7 settembre 2010 e relativa all'art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

l'Appaltatore

Il Dirigente Amministrativo